

## Formazione professionale di base e servizio militare

Le persone in formazione di solito concludono la formazione professionale di base all'età di 19 o 20 anni. Normalmente i ragazzi svizzeri soggetti all'obbligo di servizio e le ragazze svizzere volontarie assolvono la scuola reclute (SR) a 20 anni.

Se la formazione professionale non dovesse essere conclusa entro la data d'inizio della scuola reclute, si consiglia di informarsi tempestivamente sulle possibili alternative presso il comando del circondario del Cantone di domicilio della persona in formazione. La conclusione della prima formazione professionale di base deve in ogni caso avere la precedenza sull'istruzione militare.

Il presente promemoria tratta le domande più frequenti sulla formazione professionale di base e l'istruzione militare concernenti l'azienda formatrice e la persona in formazione.

### **È possibile posticipare la scuola reclute?**

In linea di principio, presentando una domanda motivata, la scuola reclute può essere differita. Nonostante gli svantaggi che potrebbero emergere in un secondo momento (accumulo dei servizi, tassa d'esenzione dal servizio militare), il posticipo della scuola reclute conviene poiché permette un percorso di formazione ininterrotto.

Se la persona in formazione è all'ultimo anno e intende iniziare la scuola reclute a metà luglio, l'azienda formatrice non ha il diritto di richiederne il differimento.

### **Bisogna recuperare il tempo di formazione perso?**

Una volta superato l'esame finale, il tempo perso a causa della scuola reclute non deve essere recuperato anche se il periodo contrattuale della formazione professionale non è ancora scaduto, poiché se da un lato è vero che il contratto di tirocinio è un contratto di lavoro a tempo determinato che si conclude a una data precisa (ad esempio l'11 agosto), dall'altro è assodato che, superando l'esame finale, la persona in formazione dimostra di avere raggiunto gli obiettivi della formazione professionale di base (art. 336.1 e CO, art. 59 Cost.).

Qualora l'intera durata della scuola reclute dovesse cadere nel periodo di formazione, si consiglia di rinviarla a dopo la formazione professionale di base.

Se la formazione professionale di base è stata interrotta per un lungo periodo a causa del servizio militare, questo periodo può essere recuperato solo se la persona in formazione non riesce a raggiungere gli obiettivi della formazione nel tempo restante. La formazione può essere prolungata con l'accordo delle parti contraenti e l'approvazione dell'Ufficio cantonale della formazione professionale.

### **La persona in formazione può concludere la formazione professionale di base prima del termine stabilito nel contratto per presentarsi alla scuola reclute?**

Se la persona in formazione ha concluso la procedura di qualificazione può presentarsi alla scuola reclute prima della fine della formazione professionale di base (regolamento 51.024 i, promemoria 95.036 Coordinamento tra la formazione civile e l'istruzione militare, [www.vtg.admin.ch](http://www.vtg.admin.ch)).

### **Durante la scuola reclute viene concesso un congedo per la partecipazione agli esami finali?**

Se l'esame finale ha luogo durante la scuola reclute, il congedo necessario deve essere richiesto al comandante competente. Il regolamento 51.024 i dell'Esercito svizzero, al punto 1.5 Coordinamento dell'istruzione militare con la formazione civile art. 18 cpv. 3 dice che le persone in formazione devono essere congedate per sostenere gli esami finali e partecipare a cerimonie ufficiali di fine tirocinio.

### **L'azienda formatrice è tenuta a versare il salario fino al termine del periodo contrattuale di tirocinio?**

La persona in formazione ha diritto al salario fino al termine della formazione professionale di base, poiché l'assenza dal lavoro non è dovuta a una sua colpa ma all'adempimento di un obbligo di legge (art. 324a cpv. 1 e 2 CO). Se la persona in formazione deve prestare servizio militare (scuola reclute, avanzamento, corsi di ripetizione) ottiene un'indennità di perdita di guadagno. Secondo la Legge federale sull'indennità di perdita di guadagno, l'azienda formatrice è tenuta a versare alla persona in formazione in servizio militare, l'80% del salario per un periodo limitato tenendo conto delle indennità di perdita di guadagno (art. 324a CO).

L'azienda formatrice non è tenuta a pagare, qualora le prestazioni assicurative della persona in formazione coprano o superino l'80% del salario (art. 324b CO). La persona in formazione ha tuttavia diritto all'indennità di perdita di guadagno completa.

Ai sensi dell'Ordinanza sull'indennità di perdita di guadagno, il soldo delle reclute ammonta a 62 Fr. Se il salario della persona in formazione non supera i 2000 Fr. e se dopo il servizio militare non lavorerà più nell'azienda formatrice, il pagamento del salario può avvenire l'ultimo giorno di lavoro o di ferie prima dell'entrata in servizio. Sono fatte salve le ulteriori prestazioni dell'azienda formatrice (le condizioni del contratto collettivo).



### **È possibile ridurre i giorni di vacanza?**

Il diritto alle vacanze della persona in formazione rimane intatto. La riduzione delle vacanze è possibile, soltanto se l'impedimento al lavoro senza sua colpa, come ad esempio l'assenza dovuta al servizio di scuola reclute, dura complessivamente più di un mese (art. 329b, cpv. 2 CO), dopo di che, per ogni ulteriore mese completo di assenza, il datore di lavoro può ridurre le vacanze di un dodicesimo delle vacanze annuali.

### **Il formatore ha il diritto di negare alla persona in formazione i giorni di vacanza a luglio prima dell'inizio della scuola reclute?**

In linea di principio è l'azienda a definire quando possono essere presi i giorni di vacanza, essa tiene però conto, nel limite del possibile, delle preferenze delle persone in formazione; le domande di vacanza dovrebbero essere sottoposte al formatore due o tre mesi prima dell'inizio delle vacanze. Visto che il reclutamento, in genere, avviene un anno prima della scuola reclute, la pianificazione di tali vacanze dovrebbero poter essere pianificate con largo anticipo. Non si consiglia di pagare i giorni di vacanza non riscossi in base al salario delle persone in formazione. L'ordine di marcia va comunque rispettato.

### **Formatore e persona informazione hanno concordato l'inizio della scuola reclute per ottobre. La persona in formazione ha il diritto di passare alla scuola reclute di luglio se a ottobre non viene proposta l'Arma desiderata?**

Per alcune Armi non si svolgono scuole reclute tre volte l'anno (marzo, luglio, ottobre). Dal momento che il reclutamento ha luogo all'incirca un anno prima dell'inizio della scuola reclute, la persona in formazione può informare il formatore sull'inizio della scuola reclute con largo anticipo. Se la persona in formazione anticipa l'ordine di marcia a luglio, contrariamente agli accordi presi, la persona in formazione non rispetta l'obbligo d'informazione.

### **Una persona in formazione inizia la scuola reclute secondo il modello di ferma continuata (durata: dieci mesi), non ha però superato l'esame finale, può ripetere l'esame in un secondo momento?**

Per poter assolvere l'esame l'anno successivo, la persona in formazione deve annunciarsi entro la fine di settembre dell'anno che precede il nuovo esame finale, presso l'ufficio competente per la procedura di qualificazione (determinato dalla sede dell'azienda formatrice).

### **Una persona in formazione inizia la scuola reclute di luglio, non ha però superato l'esame finale, cosa può fare?**

Se è possibile ripetere l'esame l'anno successivo, senza frequentare la scuola professionale, allora la persona in formazione può presentarsi alla scuola reclute. Se la persona in formazione deve continuare a frequentare la scuola professionale e ha già cominciato la scuola reclute, essa può interrompere l'istruzione militare e ripresentarsi dopo aver ripetuto l'esame. La conclusione della prima formazione professionale di base deve comunque avere la precedenza sull'istruzione militare. Nel caso in cui venga interrotta la scuola reclute non vengono considerate le prime due settimane. A partire dalla terza settimana, al momento del nuovo inizio della scuola reclute vengono scalate le singole settimane. Il comandante competente decide se è opportuna una dimissione anticipata.



### **La recluta ottiene una licenza per assistere alla sua cerimonia di diploma della formazione professionale?**

Ai sensi art. 18 cpv. 3 del regolamento 51.024 d dell'Esercito svizzero, le persone in formazione in quelle occasioni devono essere congedate. Esse devono presentare l'invito, o eventualmente la conferma della partecipazione notificata sul formulario 06.038 «Foglio di congedo», da parte della commissione d'esame o dei responsabili.

Durante il reclutamento può essere scelta la data d'inizio della scuola reclute?

Nel corso del 18° anno d'età, durante una giornata organizzata dal Cantone di domicilio, le persone soggette all'obbligo militare vengono informate sul servizio militare. Normalmente la scuola reclute viene conseguita durante il 20° anno d'età, in caso contrario dovrà essere pagata la tassa d'esenzione. Per motivi professionali la scuola reclute può essere posticipata fino al 24° anno d'età.

Durante il reclutamento si stabilisce l'inizio della scuola reclute, l'anno e il mese (marzo, luglio, ottobre) nonché il modello (modello a corsi di ripetizione o di ferma continuata). La scuola reclute deve avere inizio al più presto tre e al più tardi dodici mesi dopo il reclutamento; se così non fosse il reclutamento dovrà essere ripetuto. Su richiesta, il centro di reclutamento può posticipare l'inizio della scuola reclute al massimo di un anno. Cambiamenti professionali o motivi di salute che influiscono sull'inizio della scuola reclute sono da notificare presso il comando del circondario del Cantone di domicilio. Se la persona soggetta all'obbligo militare è ancora in formazione e non può quindi frequentare la scuola reclute entro i due anni, essa verrà rimandata a casa durante il reclutamento e otterrà una nuova convocazione da parte del Cantone.

Il rinvio del reclutamento è possibile fino al 22° anno d'età.

### **I corsi di ripetizione possono essere rinviati?**

Dopo la scuola reclute o l'istruzione per i quadri, le persone soggette all'obbligo militare vengono convocate annualmente per un corso di ripetizione fino all'adempimento del totale dei giorni di servizio obbligatorio. Su richiesta motivata i corsi di ripetizione possono essere rinviati (inconciliabilità con la formazione professionale di base, attività professionali). Il corso di ripetizione rinviato deve essere recuperato e viene dunque prolungata la durata dell'obbligo di servizio. Le richieste sono da sottoporre all'autorità militare competente ([www.vtg.admin.ch](http://www.vtg.admin.ch)).



## Basi legali

Legge sulla formazione professionale, LFPr (Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, RS 412.10)

Codice delle obbligazioni, CO (Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero - Libro quinto: Diritto delle obbligazioni, RS 220)

Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG (Legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità, RS 834.1)

Costituzione federale, Cost (RS 101)

Disposizioni cantonali

(Le leggi citate possono essere scaricate all'indirizzo : [www.admin.ch/govlit](http://www.admin.ch/govlit))

## Bibliografia

CSFO. *Lessico della formazione professionale*.

Berna : CSFO Edizioni, 2013. ISBN 978-3-03753-066-5

Disponibile on-line con passaggio diretto dall'italiano, al francese o al tedesco e viceversa su:  
[www.les.formazioneprof.ch](http://www.les.formazioneprof.ch)

CSFO. *Guida del tirocinio*. CSFO Editore 2014

32 pagine ISBN 978-3-03753-087-0

[www.pif.formazioneprof.ch](http://www.pif.formazioneprof.ch)

Distribuzione dei due prodotti:

CSFO Distribuzione, Industriestrasse 1, 3052 Zollikofen, tel. 0848 999 001, fax 031 320 29 38  
[distribuzione@csfo.ch](mailto:distribuzione@csfo.ch), [www.shop.csfo.ch](http://www.shop.csfo.ch)

Il promemoria "*Coordinamento tra la formazione civile e l'istruzione militare*".

Distribuzione: Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), Berna, tel. 0800 424 111


[www.vtg.admin.ch](http://www.vtg.admin.ch) (Il mio servizio militare > Militari > Differimento del servizio > Informazioni generali > Sono un militare studente)

Regolamento 51.024 i Organizzazione dei servizi d'istruzione.

Distribuzione: Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), Berna, tel. 0800 424 111

[www.vtg.admin.ch](http://www.vtg.admin.ch) (Il mio servizio militare > Militari > Differimento del servizio > Basi giuridiche > Organizzazione dei servizi d'istruzione)





**Promemoria 17**  
**Formazione professionale di base e servizio militare**  
**[www.memo.formazioneprof.ch](http://www.memo.formazioneprof.ch)**

Edizione agosto 2015

© **CSFO Berna**

È consentita la ristampa integrale o parziale dei contenuti per scopi non commerciali, comprese la memorizzazione e l'utilizzazione su supporti ottici ed elettronici, purché venga indicata la fonte.

**CSFO** | Casa dei Cantoni | Speichergasse 6 | Casella postale 583 | 3000 Berna 7  
Telefono 031 320 29 00 | Fax 031 320 29 01 | [formazioneprof@csfo.ch](mailto:formazioneprof@csfo.ch)

**[www.formazioneprof.ch](http://www.formazioneprof.ch)**